CIRCOLARE n. 2 – Febbraio 2020

Vado Ligure, lì 5 marzo 2020

SOMMARIO

SEZIO	SEZIONE I – NEWS		
A NI	ODMATINA	2	
A. NO A.1. I	ORMATIVA	3	
		3	
	Dichiarazioni d'intento	3	
	Fattura elettronica		
	FINANZA LOCALE Bilancia di manisiana 2020 2022 manuli Enti I casti ulteriana managa	4	
A.2.1) A.3.	Bilancio di previsione 2020-2022 per gli Enti Locali: ulteriore proroga	4	
		4	
A.3.1)	Riduzione del cuneo fiscale	4	
,	DURC fiscale	5	
A.3.3)	Sospensione termini per COVID-19 ("Coronavirus")	6	
	Il decreto "Milleproroghe 2020"	6	
	Saggio di interesse per ritardati pagamenti	9	
B. PF B.1. I		9 9	
		9	
	Distributori di carburanti		
	Le app per ordinare cibi e bevande e corrispettivi telematici	10 10	
B.1.3)	Nota di credito e procedura fallimentare Territorialità IVA	10	
B.1.4)		11	
B.1.5) B.1.6)	IVA agevolata su edifici assimilati ad abitazioni	11	
B.1.0)	Eredi di professionista e partita IVA chiusa Emissione della nota di variazione in diminuzione ed esercizio del diritto alla detrazione IVA	11	
,	Prestazioni di servizi relativi all'accesso ad attività culturali e artistiche	11	
-	IVA agevolata 4-10% per i beni finiti in edilizia	12	
	Scontrini elettronici: chiarimenti	12	
,	Detrazione IVA spesa farmaceutica	13	
	RPEF - SOSTITUTI D'IMPOSTA	13	
B.2.1)	Emolumenti arretrati e tassazione separata	13	
B.2.2)	Tassazione dei proventi conseguiti in sostituzione dei redditi	13	
B.2.3)	Lavoro dipendente in Italia da soggetto non residente	14	
B.2.4)	Modifiche al regime forfettario	14	
B.2.5)	La tassazione dei sussidi	14	
	Regime speciale per lavoratori impatriati – 1	15	
B.2.7)	Regime speciale per lavoratori impatriati – 2	15	
,	Bonus facciate	15	
-	PREVIDENZA E ASSISTENZA	16	
B.3.1)	Gestione separata INPS	16	
,	Fributi Locali	16	
B.4.1)	Delibera di determinazione delle aliquote IMU: chiarimenti	16	
,	VARIE	17	
B.5.1)	Imposta di bollo sulle quietanze del tesoriere	17	

B.5.2) Ritenute sugli appalti	18
B.5.3) Cessione di navicelle spaziali	18
B.5.4) Imposta di bollo e fatture	18
B.5.5) Imposta di bollo e tasse scolastiche	19
C. GIURISPRUDENZA	19
C.1. IRPEF – SOSTITUTI D'IMPOSTA	19
C.1.1) Tassazione separata	19
D. COMUNICATI	19
D.1. VARIE	19
D.1.1) Proroga scadenze fiscali	19
SEZIONE II – FOCUS	20

SEZIONE I – NEWS

A. NORMATIVA

A.1.I.V.A.

A.1.1) Dichiarazioni d'intento

Sono stati approvati i nuovi modelli di dichiarazione d'intento, al fine di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. L'utilizzo del vecchio modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo al 27 febbraio 2020. I fornitori degli esportatori abituali dovranno riscontrare il modello mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, consultando il proprio "Cassetto fiscale".

Ecco in sintesi la nuova procedura.

L'esportatore abituale deve predisporre, una dichiarazione d'intento che deve trasmettere telematicamente alle Entrate che rilasciano una apposita ricevuta riportante anche un protocollo di ricezione. L'esportatore abituale non deve più né annotare in apposito registro la lettera d'intenti, né formalmente inviarla al fornitore o consegnarla, in caso di importazione, alla dogana.

In effetti, con la trasmissione all'agenzia delle Entrate della lettera d'intenti il sistema gli attribuisce un numero di protocollo e in automatico la inserisce nel cassetto fiscale del fornitore indicato dall'esportatore abituale.

Il fornitore a sua volta, prima di emettere la fattura senza imposta, deve entrare nel proprio cassetto fiscale e scaricare la lettera d'intenti trasmessa dall'esportatore abituale (questo accesso può essere effettuato anche dall'intermediario abilitato).

Nella fattura senza imposta deve indicare obbligatoriamente il numero di protocollo attribuito alla lettera d'intenti (il numero deve essere riportato per intero comprensivo anche delle cifre che indicano il progressivo).

(Agenzia delle Entrate – <u>Provvedimento del direttore n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020</u>).

A.1.2) Fattura elettronica

L'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente modificato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 concernente le modalità per l'applicazione della fatturazione elettronica (si veda nostra circolare n. 4/2018). In particolare:

- ⇒ è stato differito al 4 maggio 2020 il termine per richiedere il servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Rimane invece ferma al 1° marzo 2020 la possibilità di consultazione per i consumatori finali;
- ⇒ sono state approvate nuove specifiche tecniche per "TipoDocumento" e "Natura", con la possibilità di usare le vecchie fino al 30.09.2020.

Per un approfondimento, si rinvia ad uno specifico Focus nei prossimi mesi.

(Agenzia delle Entrate – <u>Provvedimento del direttore n. 99922/2020 del 28 febbraio 2020</u>). *∮*

A.2. Finanza locale

A.2.1) Bilancio di previsione 2020-2022 per gli Enti Locali: ulteriore proroga

Con Decreto del Ministero dell'Interno è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti Locali. Il differimento riguarda, conseguentemente, anche il termine per l'approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti con decorrenza, comunque, dal 1° gennaio 2020, fermo restando che:

⇒ l'articolo 1, comma 779, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito che per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

(Ministero dell'Interno – <u>Decreto 28 febbraio 2020</u> – G.U. n. 50 del 28-02-2020).

A.3. Varie

A.3.1) Riduzione del cuneo fiscale

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge con il quale si attua la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, prima fase. In particolare:

- ⇒ Il bonus Renzi viene sostituito dal cosiddetto "trattamento integrativo;
- ⇒ Viene prevista una ulteriore detrazione dall'imposta lorda del valore minimo di 480 euro e per redditi fino a 40.000 euro.

Redditi interessati

⇒ Lavoro dipendente (pensione esclusa) e assimilati art. 50, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e 1), TUIR

Condizioni per la fruibilità

⇒ Imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, TUIR

Beneficio

- ⇒ E' riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non e' superiore a 28.000 euro.
- \Rightarrow Il trattamento integrativo e' rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

Obblighi del sostituto d'imposta

I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 Dpr 600/73, riconoscono il trattamento integrativo, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.

Qualora in sede di conguaglio il trattamento integrativo si riveli non spettante, i sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2 dello stesso DL 3/20.

Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso e' effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio

I sostituti d'imposta compensano il credito erogato 1 mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ulteriore detrazione

Spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

- a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- b) 480 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del Dpr 600/73, riconoscono l'ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa.

Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.

Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante e' effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

(Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3 – G.U. n. 29 del 05-02-2020). *∳*

A.3.2) DURC fiscale

A seguito dell'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 124/2019, che, inserendo nel D.Lgs. n. 241/1997 l'articolo 17-bis, ha introdotto, tra l'altro, misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, prevedendo nuovi adempimenti a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori, è stato approvato lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dallo stesso articolo 17-bis, comma 5. Il certificato:

- ⇒ è esente da imposta di bollo e tributi speciali;
- ⇒ è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio;
- ⇒ è messo a disposizione dell'impresa o di un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa;

L'impresa o un suo delegato può segnalare all'ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati e, qualora ricorrano i presupposti a seguito di verifiche, l'ufficio procede all'emissione di un nuovo certificato.

(Agenzia delle Entrate – <u>Provvedimento del direttore n. 54730 del 6 febbraio</u> 2020). 🖈

A.3.3) Sospensione termini per COVID-19 ("Coronavirus")

E' stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza "coronavirus", ossia:

- ⇒ persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei Comuni di cui all'allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020;
- ⇒ soggetti, diversi dalle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al citato allegato 1).

I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1), non operano le ritenute alla fonte per il periodo di sospensione. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – <u>Decreto 24 febbraio 2020</u> – G.U. n. 48 del 26-02-2020). *∮*

A.3.4) Il decreto "Milleproroghe 2020"

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del 30 dicembre 2019, n. 162 concernente "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica". Ecco, in sintesi, i contenuti principali del provvedimento quali risultanti dalla versione finale del decreto convertito (in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione):

<u>assunzione dipendenti pubblici</u> (*articolo 1, commi da 1 a 6*): previsti nuovi termini in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni nonché di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici;

contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (articolo 1, comma 8-ter): spostato al 30 giugno 2020 il termine entro cui iniziare l'esecuzione dei lavori per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione;

PagoPA (articolo 1, comma 8): spostato dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 il termine a partire dal quale decorre l'obbligo di effettuare i versamenti verso gli Enti pubblici esclusivamente tramite PagoPA di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 82/05.

Nell'obbligo di adesione al sistema sono coinvolte anche le società a controllo pubblico di cui al D.Lgs. 175/16, escluse le quotate.

In concreto, occorre integrare i propri sistemi di incasso ovvero avvalersi di fornitori di servizi di pagamento Pago PA.

La sanzione per il mancato adeguamento è l'impatto sulla valutazione dei dirigenti e la loro responsabilità disciplinare.

Entro lo stesso termine, pertanto, le P.A. dovranno integrare i loro sistemi d'incasso con la piattaforma PagoPA;

contributi alla progettazione degli enti locali (articolo 1, comma 10-septies): è prorogato dal 15 gennaio 2020 al 15 maggio 2020 il termine per la richiesta del contributo, nonché dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, il termine per l'emanazione del decreto di assegnazione del contributo spettante a ciascun ente locale;

disposizioni in materia di personale delle società a partecipazione pubblica (articolo 1, commi 10-novies e 10-decies): entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale. Tali disposizioni si applicano anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del Tuel;

aggiornamento canone in base agli indici ISTAT (articolo 4, comma 2): estesa a tutto il 2020 la non applicabilità dell'aggiornamento del canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali in base alla variazione degli indici ISTAT;

tributi locali (articolo 4, comma 3-quater): per l'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione delle disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le norme in materia di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disposta dalla Legge di bilancio 2020. Tali tributi, pertanto, risultano ancora applicabili per l'anno 2020:

aliquota ridotta della cedolare secca (articolo 4, commi 3-novies e 3-decies): si applica l'aliquota ridotta della cedolare secca anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

personale delle Province e delle Città metropolitane (articolo 17): previste disposizioni in materia di assunzioni da parte delle Province e delle Città metropolitane;

assunzioni e formazione nei piccoli comuni (articolo 18): per le procedure assunzionali 2020-2022 il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Inoltre, dal 2020 al 2022

Formez fornisce adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità a favore dei piccoli comuni (comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti), che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali. I comuni strutturalmente deficitari, o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato o con piano di riequilibrio pluriennale deliberato dal Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale dell'anno in corso, reclutano prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile;

<u>funzioni fondamentali dei Comuni</u> (*articolo 18-bis*): sono differiti al 31 dicembre 2020 i termini concernenti l'obbligo di gestioni associate delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni;

Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 38): per l'anno 2020 i Comuni che hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell'anticipazione già ricevuta;

certificazione pareggio di bilancio per l'anno 2017 (articolo 38-bis, comma 1, lett. b): spostato dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il termine entro il quale, per il solo anno 2017, qualora la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente;

riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni (articolo 39): disciplinate le modalità con le quali i comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro (o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento), possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche;

proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada (articolo 39-bis): Province e Città metropolitane possono utilizzare anche per gli anni dal 2019 al 2022, le quote di proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale, con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano e delle aree e sedi stradali;

<u>disavanzo degli enti locali da adeguamento FCDE</u> (*articolo 39-quater*): l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra

l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché' i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili.

(Legge 28 febbraio 2020, n. 8 – G.U. n. 48 del 26-02-2020). *∳*

A.3.5) Saggio di interesse per ritardati pagamenti

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 (come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 192/2012), il saggio di interesse di riferimento a favore dei creditori per il ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali: per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020, il tasso d'interesse di riferimento è pari allo 0,00 per cento. Pertanto, nel periodo 01/01/2020-30/06/2020, si applicano gli interessi di mora nella misura dell'8,00% (Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comunicato – G.U. n. 36 del 13-02-2020).

B. PRASSI

B.1. I.V.A.

B.1.1) Distributori di carburanti

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di distributori di carburanti e corrispettivi telematici. In particolare:

- ⇒ gli esercenti degli impianti di distribuzione ad alta automazione hanno l'obbligo di certificare i corrispettivi relativi al rifornimento di benzina o gasolio tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico;
- ⇒ gli esercenti degli altri impianti, a partire dal 1° gennaio 2020, ricadono nell'obbligo di memorizzazione e invio dei dati con un calendario differenziato in ragione del volume di tali tipologie di carburante erogato nel corso del 2018, fermo restando che dal 1° gennaio 2021 l'obbligo avrà portata generale;
- ⇒ qualora la cessione abbia ad oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione, l'obbligo di certificazione viene meno stante l'articolo 1 del D.M. 10 maggio 2019 che esclude tali regole nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 696 del 1996.

Per quanto riguarda le operazioni diverse dalle cessioni di carburanti per autotrazione:

- ⇒ se esse sono effettuate dagli stessi soggetti che erogano i carburanti, la memorizzazione ed invio dei corrispettivi sono necessari solo qualora i relativi ricavi o compensi siano superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno precedente;
- ⇒ se le operazioni avvengono tramite distributori automatici, l'invio è sempre obbligatorio.

Infine, le "macchinette cambia monete", ossia, le macchine che erogano gettoni utilizzati per il servizio di autolavaggio, quando rispettino i requisiti previsti dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia, sono da considerarsi distributori automatici o vending machine e sono sottoposti alla relativa disciplina.

(Agenzia delle Entrate – Risposta n. 20 del 5 febbraio 2020). 🕸

B.1.2) Le app per ordinare cibi e bevande e corrispettivi telematici

L'Agenzia delle Entrate, riprendendo propri precedenti orientamenti (si veda ad esempio, la risposta 396/2019 in relazione al servizio di bike-sharing nella nostra circolare n. 10/2019), ha chiarito che sono soggette agli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi (e conseguente memorizzazione elettronica ed invio telematico) le prestazioni rese tramite applicazione che consente di visualizzare l'offerta di ristoranti ed effettuare ordini di cibo e bevande, poi consegnati direttamente al domicilio degli acquirenti consumatori finali (residenti in Italia), in quanto non costituiscono un "servizio elettronico".

(Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 3 del 6 febbraio 2020). 🕏

B.1.3) Nota di credito e procedura fallimentare

L'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di emettere nota di credito in caso di istanza di insinuazione al passivo fallimentare respinta dal Tribunale in quanto tardiva. Secondo l'Agenzia, che richiama la propria posizione espressa nella circolare n. 77/E del 17 aprile 2000, tale possibilità è esclusa in quanto presupposto fondamentale è la necessaria partecipazione del creditore al concorso e l'infruttuosità della procedura concorsuale.

(Agenzia delle Entrate – Risposta n. 33 del 7 febbraio 2020). 🖈

B.1.4) Territorialità IVA

L'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento Iva delle prestazioni di servizi in ambito intracomunitario, con particolare riferimento alle manifestazioni fieristico-culturali e servizi ad esse connesse. Secondo l'Agenzia, per la complessiva prestazione di servizio qualificabile come generica ed unitaria prestazione di organizzazione di un evento, trova applicazione la regola della rilevanza territoriale nel Paese del committente ai sensi dell'articolo 7-ter del d.P.R. n. 633/1972. Tale regola vale anche per quanto concerne il trattamento IVA relativo ai servizi di sponsorizzazione

(Agenzia delle Entrate – Risposta n. 35 del 7 febbraio 2020). 🖈

B.1.5) IVA agevolata su edifici assimilati ad abitazioni

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per la costruzione di una struttura destinata ad offrire ospitalità e assistenza socio sanitaria a persone disabili, ai sensi del n. 127-quinquies, sexies e septies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72, in virtù dell'assimilazione con i fabbricati abitativi non di lusso di cui alla Legge Tupini che, per l'applicazione delle agevolazioni fiscali, richiama gli edifici di interesse collettivo individuati all'articolo 2, comma 2, R.D. n. 1094/38 (tra i quali gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, ecc.).

(Agenzia delle Entrate – Risposta n. 49 dell'11 febbraio 2020). 🖈

B.1.6) Eredi di professionista e partita IVA chiusa

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni sui crediti ereditari nel caso di partita IVA chiusa. Dopo aver ricordato che, in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l'ultima parcella, viene esaminato il caso specifico per il quale la partita IVA era stata chiusa dallo stesso professionista prima del decesso ed ora gli eredi devono incassare da un fallimento somme per attività precedentemente non fatturate. L'Agenzia sostiene che gli eredi non possano riaprire la partita IVA cessata del de cuius e quindi l'obbligo di fatturazione relativo alla predetta operazione da assoggettare ad iva dovrà essere assolto dal committente (curatore fallimentare) ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.lgs n. 471/1997. Su tali compensi, inoltre, i sostituti d'imposta dovranno effettuare la ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R n. 600/1973.

(Agenzia delle Entrate – Risposta n. 52 del 12 febbraio 2020). 🖈

B.1.7) Emissione della nota di variazione in diminuzione ed esercizio del diritto alla detrazione IVA

Al verificarsi di uno dei presupposti per l'emissione della nota di variazione in diminuzione ai fini IVA, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il predetto diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento da cui si può esercitare il diritto medesimo.

(Agenzia delle Entrate – <u>Principio di diritto n. 5 del 14 febbraio 2020</u>). <u>\$\Delta\$</u>

B.1.8) Prestazioni di servizi relativi all'accesso ad attività culturali e artistiche

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di interpello di una società che opera nel settore dell'arte e che organizza una manifestazione che si concluderà con una mostra in Italia ed attribuzione di premio artistico; alla manifestazione diversi artisti da tutto il mondo, sia privati sia soggetti passivi IVA, che dovranno iscriversi a un portale on-line e versare una quota di partecipazione in misura fissa che garantirà all'artista l'iscrizione alla competizione e la visibilità della propria opera d'arte sul portale. Solo i selezionati potranno esibire le proprie opere alla mostra in Italia per concorrere alla fase finale della manifestazione La società, quindi, richiede l'applicabilità a tale quota di iscrizione del regime di cui all'articolo 7-ter, D.P.R. n.

633/72. L'Agenzia, invece, ritiene che la prestazione principale cui si riferisce il corrispettivo sia la partecipazione fisica alla mostra e che quindi sia applicabile a tutto il regime di cui all'articolo 7-quinquies, D.P.R. n. 633/72, essendovi corrispettivo unitario e costituendo l'iscrizione e la visibilità sul portale una prestazione accessoria.

(Agenzia delle Entrate – <u>Risposta n. 62 del 19 febbraio 2020</u>). <u>∲</u>

B.1.9) IVA agevolata 4-10% per i beni finiti in edilizia

L'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in tema di IVA ridotta sui beni finiti. In particolare, richiamando le proprie risoluzioni n. 39 del 9 marzo 1996 e n. 353485 del 18 ottobre 1982, con la risoluzione n. 22 del 30 marzo 1998 l'Agenzia afferma che:

- ⇒ il bene finito, pur incorporandosi nella costruzione, è comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utilizzazioni;
- ⇒ carattere distintivo del bene finito è, in ogni caso, l'avvenuta ultimazione del processo produttivo, da ciò derivando che tale bene si trova, per definizione, nella fase finale della commercializzazione.

Fatte queste debite premesse, quindi, l'Agenzia ritiene che possono rientrare nella categoria dei "beni finiti" e beneficiare delle aliquote ridotte i beni come la ringhiera per balcone, la ringhiera per recinzione, le tettoie per balconi e le terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell'edificio, laddove mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, e siano sostituibili in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte, senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto.

(Agenzia delle Entrate – Risposta n. 71 del 21 febbraio 2020). ♪

B.1.10) Scontrini elettronici: chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare con la quale vengono forniti ulteriori chiarimenti in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, chiarimenti che tengono anche conto dei contributi e delle segnalazioni di criticità pervenuti da operatori e commentatori. Con particolare riferimento alle prestazioni di servizi, la circolare precisa che la generazione e l'emissione del documento commerciale sono correlati all'esecuzione della prestazione e non necessariamente al momento di effettuazione dell'operazione (pagamento) ex articolo 6, D.P.R. n. 633/72. Nel caso di cessione di beni senza che sia stato effettuato il pagamento, occorrerà memorizzare l'operazione ed emettere un documento commerciale con l'evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento a saldo non sarà necessario generare un nuovo documento commerciale. Nel caso in cui una prestazione di servizi venga ultimata senza pagamento del corrispettivo (ad esempio i pasti nei ristoranti), occorrerà memorizzare l'operazione ed emettere un documento commerciale con l'evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del

pagamento sarà necessario generare un nuovo documento commerciale perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini IVA - richiamando gli elementi indentificativi di quello precedente. E' però sempre possibile evitare il documento commerciale emettendo fattura elettronica (entro 12 giorni).

(Agenzia delle Entrate – <u>Circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020</u>). <u>\$\Delta\$</u>

B.1.11) Detrazione IVA spesa farmaceutica

La Legge n. 205/2017, commi da 389 a 402, ha definito il trattamento IVA da applicare ai versamenti (cd. di payback) che le aziende farmaceutiche devono effettuare in caso di sforamento del tetto della spesa dei farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale previsto dalla normativa vigente, ai fini del contenimento della spesa sanitaria, prevedendo la possibilità per le aziende farmaceutiche di scorporare e detrarre l'IVA relativa. Secondo l'Agenzia, il dies a quo per l'esercizio del diritto alla detrazione si ha non con il versamento provvisorio (effettuato, nel caso esaminato, a seguito di ordinanza del TAR) ma soltanto con la determinazione definitiva effettuata da AIFA (nel caso di specie il 5 luglio 2019) a cessazione della materia del contendere.

(Agenzia delle Entrate – Risposta n. 73 del 21 febbraio 2020). ⇒

B.2. IRPEF - Sostituti d'imposta

B.2.1) Emolumenti arretrati e tassazione separata

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ,anche nel caso in cui gli emolumenti arretrati siano dovuti sulla base di sentenza la quale, nel definire gli importi complessivamente spettanti ai ricorrenti, nulla dispone in merito agli obblighi del sostituto d'imposta circa la non applicazione di ritenute fiscali, il sostituto stesso non può erogare le somme al lordo delle ritenute ma deve operare sulla base delle regole generali assoggettando tali importi a tassazione separata. Se il percipiente non comunica l'aliquota media del biennio precedente, il sostituto potrà applicare agli arretrati l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito vigente per l'anno in cui eroga le somme disposte dal giudice.

(Agenzia delle Entrate – Risposta n. 24 del 5 febbraio 2020). *₫*

B.2.2) Tassazione dei proventi conseguiti in sostituzione dei redditi

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora l'indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (c.d. lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione. Viene meno il presupposto impositivo nella diversa ipotesi in cui il risarcimento venga erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (c.d. danno emergente).

(Agenzia delle Entrate – Risposta n. 27 del 6 febbraio 2020). 🖈

B.2.3) Lavoro dipendente in Italia da soggetto non residente

L' Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione alla misura delle ritenute da operare sul reddito di lavoro dipendente di un dirigente, amministratore delegato, che non risulti residente in Italia ai fini fiscali. L'Agenzia rileva innanzitutto che è fondamentale la certificazione di residenza fiscale estera rilasciata dalla competente Autorità fiscale. Dopodiché, ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600/73, si può tassare solo la parte di retribuzione maturata per i giorni lavorati in Italia individuata con criteri omogenei rispetto a quelli totali lavorati. Nella risposta sono inoltre fornite le indicazioni per la corretta compilazione della Certificazione Unica.

(Agenzia delle Entrate – Risposta n. 36 del 7 febbraio 2020). 🖈

B.2.4) Modifiche al regime forfettario

L'Agenzia delle Entrate ha fornito la sua interpretazione in merito alla decorrenza della nuova causa ostativa al regime forfettario (aver percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro) e della nuova condizione di accesso (aver conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro ed aver sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro), entrambe introdotte dalla Legge di bilancio 2020, prevedendo che le stesse operino già dal periodo d'imposta 2020 se i contribuenti, nell'anno 2019, hanno superato gli stabiliti limiti.

(Agenzia delle Entrate – <u>Risoluzione n. 7/E dell'11 febbraio 2020</u>). <u>\$\Delta\$</u>

B.2.5) La tassazione dei sussidi

A seguito di istanza presentata da un Comune, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul trattamento fiscale applicabile all'indennità di partecipazione erogata per un tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione. Viene ricordato innanzitutto che l'articolo 34, D.P.R. n. 601/73, prevede l'esenzione Irpef per i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri Enti Pubblici a titolo assistenziale. Al riguardo la risoluzione n. 46/E del 14 febbraio 2008 aveva precisato i requisiti, ossia:

- ⇒ uno di carattere soggettivo, ovvero che l'erogazione deve essere effettuata solo dallo Stato o da altri enti pubblici (inclusi i Comuni);
- ⇒ l'altro di carattere oggettivo, attinente la natura assistenziale del sussidio erogato. La stessa risoluzione prevede che si debba trattare di soggetti che versano in stato di bisogno e che devono essere volte a perseguire finalità fondate sulla solidarietà collettiva (ad esempio pensioni di invalidità, assegni ai sordomuti, ecc.). L'articolo 34, D.P.R. n. 601/73, quindi, non riguarda qualsiasi erogazione motivata da scopi di solidarietà verso gruppi sociali più deboli, ma è circoscritta ai sovvenzionamenti che, in base alla normativa statale e regionale in materia di beneficenza e assistenza pubblica, sono specificatamente previsti a favore di cittadini che in concreto risultino essere in stato di indigenza oppure a favore di categorie di cittadini portatrici di particolari situazioni di bisogno, come anziani, inabili, minori, portatori di handicap,

etc.. Nel caso specifico, però, le somme erogate, pur avendo valenza di sussidio a favore di soggetti in condizione di svantaggio sociale e a rischio esclusione, non sono corrisposte a titolo unicamente assistenziale bensì sono erogate principalmente allo scopo di favorire l'addestramento professionale e l'eventuale inserimento del soggetto svantaggiato nel mondo lavorativo e, pertanto, non viene riconosciuta l'esenzione.

(Agenzia delle Entrate – Risposta n. 51 del 12 febbraio 2020). 🕏

B.2.6) Regime speciale per lavoratori impatriati – 1

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati in presenza di una promessa di assunzione (pre-contratto). Secondo l'Agenzia il regime può essere fruito anche nel caso in cui il rientro in Italia sia avvenuto a fronte di un pre-contratto di lavoro, ma il rapporto di lavoro sia effettivamente iniziato molti mesi dopo. Ovviamente, il periodo di lunghezza del beneficio parte dal rientro e non dall'inizio del rapporto di lavoro. Viene comunque ribadita la necessità della connessione fra rientro e lavoro (nel caso specifico era esistente il pre-contratto).

(Agenzia delle Entrate – Risposta n. 59 del 13 febbraio 2020). 🕏

B.2.7) Regime speciale per lavoratori impatriati – 2

Per il regime speciale per lavoratori impatriati ante D.L. n. 34/2019, l'articolo 16, D.Lgs. n. 147/2015 d.lgs. n. 147 del 2015 prevede che sono destinatari del beneficio fiscale in esame i cittadini che:

- ⇒ sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
- ⇒ hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Ai fini del raggiungimento dei ventiquattro mesi fuori dall'Italia, non è possibile cumulare il periodo di studio con quello di lavoro, essendo necessario che l'attività lavorativa ovvero quella di studio si siano protratte per almeno ventiquattro mesi. Inoltre, per quanto riguarda il periodo di studio, occorre che la laurea o il titolo conseguito prevedano un percorso di almeno due anni accademici.

(Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 4 del 14 febbraio 2020). 🖈

B.2.8) Bonus facciate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare con la quale vengono chiarite le regole per usufruire del cosiddetto "bonus facciate" ossia la detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dalla Legge di Bilancio 2020. Tra i principali chiarimenti forniti si segnala la fruibilità dell'agevolazione anche per le imprese, professionisti ed enti non commerciali specificando che:

⇒ per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si deve far riferimento al criterio di cassa, ovvero, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi;

⇒ per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, si guarderà al "criterio di competenza" e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Si segnala comunque la criticità nell'individuazione delle zone A e B all'interno del Comune.

(Agenzia delle Entrate – <u>Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020</u>). <u></u> *★*

B.3. Previdenza e assistenza

B.3.1) Gestione separata INPS

Fissato il massimale 2020 in euro 103.055,00 e confermate le seguenti aliquote: *Collaboratori e figure assimilate*

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll

34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll

33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

<u>Professionisti</u>

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

(INPS – <u>Circolare n. 12 del 3 febbraio 2020</u>). <u>∳</u>

B.4. Tributi locali

B.4.1) Delibera di determinazione delle aliquote IMU: chiarimenti

Il Dipartimento delle Finanze si è espresso in merito alle modalità di redazione della delibera di determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020. L'articolo 1, comma 757, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha infatti previsto che la deliberazione con la quale vengono fissate le aliquote IMU deve essere corredata di un prospetto delle aliquote da predisporre accedendo ad una applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale. La Legge di bilancio 2020, peraltro, prevede la possibilità di differenziare le aliquote:

- \Rightarrow a decorrere dal 2021;
- ⇒ esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate con decreto del MEF (da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio 2020).

Il Dipartimento, quindi, chiarisce che solo dal 2021, e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto, vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite l'applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.

Per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa.

B.5. Varie

B.5.1) Imposta di bollo sulle quietanze del tesoriere

L'Agenzia delle Entrate risponde ad una richiesta di interpello di un Comune in merito alla possibilità di ritenere che le quietanze emesse dal tesoriere per conto dello stesso Comune, afferenti mandati di pagamento in contanti, siano esenti dall'imposta di bollo. L'Agenzia precisa, pur senza indicare regole di carattere generale, che (nota: si mantengono le stesse lettere indicate nella riposta dell'Agenzia delle Entrate):

- ⇒ non è dovuta l'imposta di bollo fin dall'origine sulle quietanze relative a:
 - a) pagamenti/incassi di importo inferiore ad euro 77,47;
 - b) pagamento di corrispettivi assoggettati ad IVA;
 - c) quietanze relative a fatture esenti, ma solo quando fisicamente apposte su fatture (esenti) ovvero già assoggettate a bollo;
- ⇒ possono essere rilasciate senza il pagamento dell'imposta di bollo le quietanze relative a:
 - e) rimborsi di trasferte ad amministratori e personale;
 - i) mandati emessi a favore di dipendenti;
 - j) pagamenti di compensi di redditi assimilati a lavoro dipendente;
- ⇒ sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, tabella B, annessa al d.P.R. n. 642/1972, le quietanze relative a:
 - h) contributi o quota associative;
- ⇒ sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 15, comma 4, tabella B, annessa al d.P.R. n. 642/1972, le quietanze relative a:
 - d) di erogazione/rimborso di fondi economali;
- ⇒ sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 8, comma 3, tabella B, annessa al d.P.R. n. 642/1972, le quietanze relative a:
 - f) spese relative a sussidi o contributi assistenziali;
 - g) reintroiti;
- ⇒ sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 5, comma 4, tabella B, annessa al d.P.R. n. 642/1972, le quietanze relative a:
 - k) quietanze emesse a seguito di sanzioni per violazione Codice della Strada;
- ⇒ sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 22, tabella B, annessa al d.P.R. n. 642/1972, le quietanze relative a:
 - 1) pagamento indennità di esproprio.

(Agenzia delle Entrate – <u>Risposta n. 21 del 5 febbraio 2020</u>). <u>\$\Delta\$</u>

B.5.2) Ritenute sugli appalti

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare con la quale vengono fornite le istruzioni operative per le nuove disposizioni in materia di ritenute sugli appalti introdotte dal D.L. n. 124/2019. Dopo aver chiarito le finalità che il legislatore ha inteso perseguire con le nuove disposizioni, viene fatta una disamina del nuovo obbligo riferita a:

- ⇒ ambito soggettivo di applicazione;
- ⇒ ambito oggettivo di applicazione;
- ⇒ obblighi;
- ⇒ profili sanzionatori.

Per maggiori dettagli si rimanda al Focus della presente circolare.

(Agenzia delle Entrate – Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020). 🕏

B.5.3) Cessione di navicelle spaziali

L'Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello di una società partecipata da enti pubblici che ha stipulato un contratto di appalto di servizi per la progettazione e lo sviluppo di componenti ceramici di una "navicella spaziale" con la realizzazione dei relativi prototipi necessari per il test di prova. La società è, a sua volta, parte contraente per la realizzazione di un veicolo spaziale e chiede se possa essere applicato l'articolo 8-bis, primo comma, lettera b), D.P.R. n. 633/1972 sostenendo l'equiparazione della navicella alla categoria degli aeromobili e dei satelliti di cui alla lettera b). L'Agenzia, condividendo questa equiparazione e richiamando le risoluzioni 2 aprile 2008 n. 120/E e 28 febbraio 2008, n. 69/E, ritiene applicabile il regime di non imponibilità dell'IVA alle cessioni di navicelle spaziali e alle prestazioni di servizi riparazione, relative alla loro costruzione, manutenzione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio a condizione che siano effettuate nei confronti di organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica.

(Agenzia delle Entrate – <u>Risposta n. 61 del 19 febbraio 2020</u>). <u>∳</u>

B.5.4) Imposta di bollo e fatture

L'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di concedere l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 27-bis della Tabella, allegato B al D.P.R. n. 642/1972, per le fatture emesse nei confronti delle associazioni riconosciute dal CONI. L'Agenzia si è espressa negativamente in quanto la fattura non rientra tra gli atti, documenti, istanze, contratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ma è un documento la cui emissione è obbligatoria per legge.

(Agenzia delle Entrate – Risposta n. 67 del 20 febbraio 2020). *∳*

B.5.5) Imposta di bollo e tasse scolastiche

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per gli studenti delle classi quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado che presentino istanze di rimborso delle tasse scolastiche versate e non dovute (in quanto aventi diritto all'esenzione in funzione dell'ISEE), non è previsto l'assoggettamento ad imposta di bollo, in ragione delle previsioni di cui all'articolo 7, comma 5, Legge n. 405/1990, delle citate istanze. (Agenzia delle Entrate – Risposta Consulenza Giuridica n. 3 del 20 febbraio 2020).

C. GIURISPRUDENZA

C.1. IRPEF – Sostituti d'imposta

C.1.1) Tassazione separata

Gli emolumenti corrisposti ai giudici tributari oltre il termine di 120 giorni dalla conclusione dell'anno di maturazione non possono essere considerati un evento fisiologico e, quindi, devono essere assoggettati a tassazione separata. Il termine di 120 giorni è stato assunto dalla norma in materia di esecuzione forzata: se è adeguato per svolgere le attività necessarie per eseguire un provvedimento giudiziario dei rapporti fra privati, deve esserlo anche per la P.A. per svolgere i controlli necessari per determinare i compensi dovuti ed erogarli.

D. COMUNICATI

D.1. Varie

D.1.1) Proroga scadenze fiscali

A seguito dell'emanazione del Dl n. 9/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, sono prorogati i termini di alcune scadenze fiscali in tutto il territorio nazionale.

Si pubblica la tabella riepilogativa con le vecchie e nuove scadenze.

Adempimento	Scadenze 2020 (ante modifica)	Scadenze 2020 (post modifica)
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.)	28 febbraio	31 marzo
Trasmissione telematica Certificazione Unica all'Agenzia	7 marzo	31 marzo
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	15 aprile	5 maggio
Termine di presentazione del modello 730 precompilato	23 luglio	30 settembre

(Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa del 3 marzo 2020). 🖈

SEZIONE II – FOCUS

Le nuove regole sul controllo delle ritenute negli appalti "labour intensive"

L'Agenzia delle Entrate ha fornito con circolare 1 le istruzioni applicative per gli obblighi introdotti dall'art. 4 del D.L. 124/19, ridimensionando molto il campo di applicazione nelle casistiche in cui il committente sia un ente non commerciale, pubblico o privato.

In particolare, sono esclusi dagli obblighi di verifica i committenti pubblici quando svolgono attività istituzionali di natura non commerciale: per l'analisi sul punto si rinvia al paragrafo relativo alle criticità.

Per l'Agenzia delle Entrate, non rientrino nel campo di applicazione della disciplina in esame nemmeno i contratti di somministrazione lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i quali si caratterizzano per la circostanza che l'agenzia di somministrazione autorizzata «mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore».

Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis nemmeno le altre tipologie di contratti aventi ad oggetto la fornitura di manodopera posta in essere da

soggetti espressamente autorizzati in base a leggi speciali (es. lavoratori temporanei portuali di cui alla legge n. 84 del 1994).

Criticità

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 1/E/20, ha escluso dai soggetti coinvolti nell'obbligo gli enti pubblici quando agiscono nell'ambito della sfera istituzionale svolgendo attività di natura non commerciale.

La frase della circolare non brilla certo per fondatezza di motivazione né per precisione poiché non specifica se la natura non commerciale debba essere intesa nell'accezione delle imposte dirette o dell'Iva.

La motivazione, sostanzialmente attinta da quella utilizzata per escludere i condomini, sembra consistere nel fatto che il riferimento ai beni strumentali del committente voluto dalla norma implica che si possa parlare di beni strumentali solo c'è attività d'impresa. Il concetto di bene strumentale per l'esercizio di attività d'impresa è un concetto tipico delle imposte dirette, ma sicuramente il concetto di attività d'impresa è presente anche nella normativa Iva. Se a ciò aggiungiamo che l'esclusione non è di natura soggettiva, non è così pacifica l'esclusione a 360 gradi per tutti gli enti che non sono soggetti passivi Ires (quali Regioni, Province e Comuni) in virtù del fatto che essi non producono reddito d'impresa commerciale non essendo soggetti passivi Ires ai sensi dell'art. 74 co. 1 Tuir.

Considerando però che l'interpretazione (ancorchè forzata) della circ. 1/E/20 in ordine alle esclusioni deve essere comunque inserita in un ordine sistematico,

dobbiamo riflettere sul fatto che la normativa di cui all'art. 4 del D.L. 124/19 è inquadrata nel contesto delle imposte dirette e non in quello delle indirette; anche l'interpretazione di cui alla circolare 1/E/20 si colloca nell'ambito delle disposizioni in materia di reddito d'impresa di cui al Dpr 917/86 (Tuir).

Conseguentemente, collocandoci nella sfera delle imposte dirette, è ragionevole ritenere che i soggetti di cui all'art. 74 comma 1 Tuir possano considerarsi esclusi dalla nuova normativa di cui all'art. 4 del D.L. 124/94, poiché non producono reddito d'impresa commerciale.

Per tutti gli altri enti, la circ. 1/E/20 non fornisce alcuna precisazione sui contratti riferibili promiscuamente sia alla sfera commerciale che a quella non commerciale di svolgimento dell'attività; resta quindi il dubbio se debbano essere considerati compresi o esclusi in ragione di una logica di prevalenza dell'afferenza (istituzionale) e tale conclusione sarebbe auspicabile.

Se invece si dovesse stabilire l'applicabilità delle regole anche a tali contratti, occorrerebbe definire i criteri da assumere per misurare il superamento del parametro soglia dei 200mila per la parte inerente lo svolgimento dell'attività commerciale. È opportuno che gli enti esclusi comunichino tale condizione ai propri fornitori, con la massima tempestività segnalando la motivazione per i contratti in corso di efficacia. Invece l'inapplicabilità ai contratti in corso di perfezionamento potrebbe invece essere fatta risultare con l'inserimento di apposita clausola.

Procedura

La circolare 1 fornisce molte esemplificazioni in ordine a profili operativi.

In relazione agli importi, per esigenze di semplificazione e per conferire elementi di certezza, l'arco temporale va riferito all'anno solare (1° gennaio-31 dicembre).

Sempre per esigenze di semplificazione, si farà riferimento ai mesi e non ai giorni; in presenza di contratti o modifiche contrattuali stipulati dopo il giorno 15 del mese si farà riferimento al mese successivo sia per il calcolo dei mesi sia per la decorrenza degli obblighi.

Ai fini del computo della predetta soglia, si farà riferimento a tutti i contratti in essere nell'anno, alle eventuali modifiche contrattuali sopraggiunte e a tutti i nuovi contratti stipulati nell'anno con ciascuna impresa.

In presenza di contratti che non abbiano un prezzo o una scadenza predeterminati (ad esempio, contratti-quadro), si seguirà un criterio di cassa.

In questo caso, gli obblighi previsti dall'articolo 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il superamento della soglia di 200.000 euro su base annua di pagamenti effettuati dal committente all'affidatario e cesseranno alla scadenza dei contratti.

Con riferimento al concetto della "prevalenza", il problema interpretativo si pone in relazione ai contratti misti di affidamento del compimento di opere e servizi o ai contratti di affidamento di opere, dal momento che nel caso di affidamento del compimento di servizi (tipicamente nell'ambito dei contratti di appalto di servizi e

similari) l'utilizzo della manodopera è esclusivo o quasi.

Al fine di determinare la prevalenza, occorrerà fare riferimento al numeratore alla retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, stante l'espresso richiamo contenuto nel comma 1 dell'articolo 17-bis agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973, e al denominatore al prezzo complessivo dell'opera (o dell'opera e del servizio nel caso di contratti misti). La prevalenza si intenderà superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%.

Il concetto di "manodopera" ricomprende tutte le tipologie di lavoro: manuale e intellettuale.

Per quanto riguarda infine i riscontri che dovrà compiere il committente rispetto ai dati forniti dall'impresa, l'Agenzia specifica che occorre controllare quanto segue:

⇒ la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all'opera prestata dal lavoratore; in particolare, ancorché il riscontro dovrà basarsi su elementi cartolari (ad esempio, sulla verifica della corrispondenza tra le deleghe di versamento e la documentazione fornita), lo stesso dovrà essere accompagnato da una valutazione finalizzata a verificare, tra l'altro, la coerenza tra l'ammontare delle retribuzioni e gli elementi pubblicamente disponibili (come nel caso di contratti collettivi), l'effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente;

- ⇒ le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all'ammontare della relativa retribuzione corrisposta. In caso di ritenute fiscali manifestamente incongrue rispetto alla retribuzione imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle. Per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15 per cento della retribuzione imponibile ai fini fiscali;
- ⇒ le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione.